

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI LIQUIDI IMMESSI NEL TERRITORIO COMUNALE

(Approvato con deliberazione c.c. n° 13 del 07.02.1996)

GENERALITA'

Con riferimento alla Legge no 319 del 10.05.1976 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. no 13 del 26.'03.1990, il presente regolamento disciplina la raccolta , depurazione e smaltimento di tutti gli scarichi liquidi immessi nel territorio comunale, sia civili che tecnologici , artigianali e zooagricoli, definendo altresì la procedura per ottenere la necessaria autorizzazione allo scarico od effettuare la notifica.

E' vietato perciò effettuare qualsiasi tipo di scarico liquido senza autorizzazione o notificazione.

E' vietato altresì riparare o costruire canali di fognatura od altri impianti di raccolta, smaltimento e depurazione nonchè rompere il suolo pubblico e rimuovere i chiusini delle pubbliche fognature in assenza di apposita autorizzazione.

CAPO 1° **SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA**

ART. 1 - OBBLIGO DI SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA.

Tutti gli scarichi civili, assimilabili e/o assimilati, come da art. 14 comma 3 L.R. no 13/90, devono essere collegati alla pubblica fognatura se canalizzabili in meno di 100 mt.. dal punto di allacciamento appositamente stabilito dal Comune secondo le norme riportate nel presente regolamento.

Tutti gli scarichi tecnologici devono essere collegati alla pubblica fognatura se canalizzabili in meno di 150 mt. dal punto di allacciamento appositamente stabilito dal comune secondo le norme riportate nel presente regolamento.

L'obbligo di collegamento si intende esteso a quegli scarichi che si trovassero sotto il piano fognario e che dovranno quindi, essere immessi mediante idonee apparecchiature di sollevamento.

Ricorrendo l'obbligo di scarico in pubblico fognatura, il Sindaco emetterà apposita ordinanza nella quale saranno indicati i limiti di tempo entro cui dovranno essere inoltrate le domande ed i progetti redatti nei modi previsti dal presente regolamento . al fine di ottenere l'autorizzazione per l'allacciamento e lo scarico.

Eseguito l'allacciamento ed attivato lo scarico . dovranno essere effettuati anche l'espurgo , la disinfezione e la soppressione dei pozzi neri attraverso riempimento con materiale inerte.

Trascorsi termini fissati nell'ordinanza il Sindaco provvederà a norma di Legge.

In caso di esecuzione d'ufficio dei lavori, trattandosi di pubblico servizio , la rivalsa delle somme avverrà con la procedura di cui al R.D. 14.04.1910 no 639.

In presenza di un consorzio di più insediamenti l'imputazione delle quote spese ai singoli soggetti interessati si effettuerà con il criterio del riparto diretto composto assumendo quali elementi di calcolo le volumetrie dei singoli insediamenti e le distanze progressive dal punto di immissione nelle fognatura comunale.

ART. 2 -SCARICHI CIVILI IN PUBBLICA FOGNATURA CON RECAPITO AL DEPURATORE.

Gli scarichi civili immessi in pubblica fognatura di proprietà del Comune sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti emanati dall'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, fatte salve eccezionali motivate deroghe che potranno essere prescritte di diritto dal Comune quale proprietario e gestore della pubblica fognatura in rapporto al grado di fruibilità delle condutture.

ART. 3 - SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA CON RECAPITO IN ACQUE SUPERFICIALI E PRIVA DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE.

Gli scarichi civili immessi in pubblica fognatura con recapito in acque superficiali sono ammessi nel rispetto dei limiti di accettabilità di cui all'allegato 2 tabelle (2/IV) della L.R. no 13 del 26.03.1990, se il volume di scarico finale della pubblica fognatura supera i 150 mc./giorno e dei limiti di accettabilità di cui all'allegato i della L.R. no 13/90 se il volume di scarico finale della pubblica fognatura non supera i 150 mc./giorno.

ART. 4 - SCARICHI TECNOLOGICI IN PUBBLICA FOGNATURA.

Gli scarichi tecnologici immessi in pubblica fognatura con recapito nel depuratore sono ammessi nel rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla tabella T'CI, allegata alla Legge n° 319 del 10.05.1976, fatti salvi eventuali nuovi limiti stabiliti dall'Ente Gestore dell'impianto di depurazione .

Gli scarichi tecnologici immessi in pubblica fognatura con recapito in acque superficiali, priva di impianto di depurazione, sono ammessi nel rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla tabella 'W' allegate alla Legge nO 319 del 10.05.1976.

CAPO II

SCARICHI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICA FOGNATURA

ART. 5

Gli scarichi tecnologici che non recapitano in pubblica fognatura sono soggetti alla disciplina di cui alla Legge 10.05.1976 no 319 e successive MODificazioni ed integrazioni.

ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI CIVILI.

Sono compresi nella classe 'W' gli _scarichi provenienti da:

- a) uno o più edifici collegati tra loro in una determinata area, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera turistica, sportiva, ricreativa , culturale. scolastica , commerciale , sanitaria;
- b) insediamenti in cui si svolgono con carattere distabilità e permanenza attività di produzione di beni e prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano

esclusivamente da servizi igienici , cubine e mense o che diano origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti dagli insediamenti abitativi.

- c) imprese agricole con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo ed alla silvicoltura;
- d) allevamenti ittici che danno luogo a scarico terminale e che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore a 1 Kg. per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.

Si considerano assimilabili a quelli abitativi gli scarichi degli insediamenti rientranti nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della L.R. no 13/90. La qualità degli scarichi è da valutarsi prima di ogni trattamento depurativo ed anteriormente alla miscelazione con acque non richiedenti alcun trattamento.

Il Sindaco attribuisce la qualifica di scarico di insediamento civile e lo classifica avvalendosi della U.S.L. competente per territorio tenendo anche conto dei seguenti criteri:

QUALIFICA DEGLI SCARICHI DEGLI INSUDIAMENTI ASSIMILABILI AI CIVILI

QUANTITA'

Il quantitativo di scarico misto, all'immissione, espresso in mc/anno, deve essere:

$$\frac{n. \times 300 (u) \times G.L.}{1.000} \text{ mc/anno di scarico misto}$$

Dove

- n. = numero di addetti gravanti sul lo scarico in questione
G.L. = giornate lavorative
(“) = 300 litri/giorno di consumo pro- capite

QUALITA'

Parametro cumulativo	limite
C.O.D. _____	3 (“)
Rapporto: ----- B.O.D.5	
Cianuri tot. Fenoli, Aldeidi _____	1 (“)
Solventi Organici Aromatici	
“ “ Azotati	
“ “ Clorurati _____	1,5 (“)
Pesticidi Clorurati	
“ Fosforati	

Alluminio
Cromo III
Manganese _____ 2 ("")
Stagno

=====00=====

"Come sommatoria dei rapporti (C1) / (L1) Dove

(C1) = Concentrazione determinata

(Li) = Limite di accettabilità del singolo parametro come da Allegato 3 L.R. 13/90.

SONO COMPRESSE NELLA CLASSE "B" GLI SCARICHI PROVENIENTI DA:

- a) imprese dedite ad allevamenti di bovini, equini, suini, ovini, caprini, avicoli e cunicoli che dispongano di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame;
Detto terreno agricolo in proprietà, in affitto, in comodato o comunque in godimento o concessione, deve essere funzionalmente connesso con l'attività di allevamento o di coltivazione agricola dell'impresa.
- b) imprese dedite alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura, che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione agricola, che siano inserite con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale, in ogni caso la materia prima lavorativa di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità.

ART. 7 - DEFINIZIONI DI INSEDIAMENTI CIVILE ESISTENTI, - EQUIPARATO ALL'ESISTENTE - NUOVO.

Si considera esistente l'insediamento civile che abbia attivato lo scarico o che abbia ottenuto la licenza edilizia prima della data di entrata in vigore della Legge n° 319/76

Si considera equiparato all'esistente l'insediamento civile che abbia attivato lo scarico o che abbia ottenuto la licenza o concessione edilizia dopo l'entrata in vigore della Legge 319/76 e prima dell'entrata in vigore della L.R. 13/90.

Si considera nuovo l'insediamento civile che abbia attivato lo scarico o che abbia ottenuto la concessione edilizia dopo l'entrata in vigore della L.R. n° 13/90.

ART. 8 - DISCIPLINA DEI GLI SCARICHI CIVILI DELLA CLASSE "A IN ACQUE SUPERFICIALI.

Gli scarichi provenienti da insediamenti esistenti o a questi equiparati devono osservare i limiti di accettabilità di cui all'allegato 1 della L.R. 13/90 se di volume inferiore a 150 metri cubi/giorno, ed i limiti di accettabilità di cui alla tabella 2/IV dell'allegato 2 della stessa L.R. n° 13/90 se di volume uguale o superiore a 150 metri cubi/giorno.

Alle stesse condizioni sono soggetti gli insediamenti nuovi fin dalla attivazione dello scarico.

ART. 9 - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI CIVILI DELLA CLASSE "A" SU SUOLO E NEL SOTTOSUOLO.

Sono ammessi sul suolo e nel sottosuolo gli scarichi caratterizzati di norma da un volume di scarico inferiore o uguale a 25 metri cubi/giorno, gli scarichi provenienti da insediamenti aventi una consistenza inferiore a 50 vani e 5.000 metri cubi ovvero una capienza inferiore a 100 posti o addetti.

Gli scarichi provenienti da insediamenti esistenti o a questi equiparati sono sottoposti a sistemi di trattamento realizzati secondo le prescrizioni previste , per gli insediamenti di analoga consistenza dall'allegato n°5 della Delibera del Comitato dei 'Ministri del 04.02.1977.

Il Sindaco consentirà l'uso dei sistemi di cui al predetto allegato n°5 solamente nel caso in cui venga assicurata una idonea dispersione ed innocuizzazione degli scarichi liquidi in modo che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo, la vegetazione non subiscano degradazione o danno.

Alle stesse condizioni sono soggetti gli insediamenti nuovi fine dalla attivazione dello scarico.

ART. 10 - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI CIVILI DELLA CLASSE "B" IN ACQUE SUPERFICIALI.

Gli scarichi provenienti da insediamenti esistenti o a questi equiparati nonché gli insediamenti nuovi sono sottoposti:

- ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 2/IV dell'allegato 2 alla L.R. 13/90.

ART. 11 - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI CIVILI DELLA CLASSE "B" SUL SUOLO AI FINI AGRICOLI.

Gli scarichi provenienti da insediamenti esistenti o a questi equiparati sono sottoposti all'osservanza dei limiti di accettabilità di cui alla tabella 'A' della Legge n° 319/76 e s.m.i.. Lo spandimento sul terreno ai fini agricoli rientra nell'ambito di applicazione del D.P.R. 10.09.1982 n° 915.

Gli scarichi provenienti da insediamenti nuovi sono sottoposti dall' attivazione ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 'A' della L. 319/76*"e s.m.i. , fatta eccezione per:

- imprese dedite all'allevamento di bovini, equini, e suini di consistenza media annuale fino a 50 capi;
- imprese dedite all'allevamento di ovini caprini di consistenza annuale fino a 200 capi;
- imprese dedite all'allevamento di avicoli di consistenza media annuale fino a 2.000 capi;

- imprese dedite all'allevamento di conicoli di consistenza media annuale fino a 1.000 capi;

sempre che sussista la disponibilità di almeno 1 ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame e che la quantità massima dei liquami prodotti non sia superiore a 240 metri cubi annui per ettaro, gli scarichi delle suddette imprese sono assimilati allo spandimento su terreno ai fini agricoli e sono sempre ammesse.

ART. 12 - USO DEI POZZI A TENUTA STAGNA.

L'uso dei pozzi a tenuta stagna è consentito per gli insediamenti esistenti alla data di approvazione del presente regolamento che diano origine a scarichi civili di cui alla classe l'Al' sottoclasse a) e b), a condizione che la quantità dei liquami prodotti non sia superiore a 5 metri cubi/giorno e che non vi sia altri sistemi di smaltimento consentiti.

Lo stoccaggio nei pozzi a tenuta stagna dovrà avvenire previo trattamento dei liquami con almeno fossa settica o biologica adeguatamente dimensionata , escludendo la raccolta delle acque meteoriche che potranno essere disperse sul suolo e nel sottosuolo. L'autorizzazione all'uso dei pozzi a tenuta stagna dovrà avere carattere provvisorio sino all'adeguamento e/o realizzazione di idonea rete fognaria , fatta salve eventuali deroghe.

Le operazioni per la manutenzione della fossa settica del pozzo, lo spurgo e lo smaltimento dei liquami stoccati dovranno essere affidate a ditta autorizzata.

Gli interessati dovranno conservare copia della bolla di accompagnamento di ogni svuotamento indicante almeno data o quantità prelevata.

ART. 13 - SCARICO LIQUAMI DA SPURGO A TENUTA STAGNA.

Tutti gli scarichi di liquami autospurgati dovranno essere recapitati in depuratore convenzionato con la Ditta esecutrice dei lavori.

ART. 14

Sistemi di eliminazione di liquami civili diversi da quelli previsti dall'allegato 5 della Delibera del Comitato dei Ministri del 04.02.1977 e della L.R. 13/90 non sono ammissibili dalla data di approvazione del presente regolamento.

ART. 15 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - NOTIFICHE.

La domanda di autorizzazione allo scarico degli insediamenti di nuova costruzione o la notifica deve essere presentata contestualmente alla richiesta ad edificare.

Le domande di autorizzazione allo scarico degli insediamenti civili esistenti o a questi equiparati o le notifiche devono essere presentate nei termini indicati dall'art.15 della L.R. 13/90 e sottoposti alla procedura ed alle prescrizioni tecniche di cui ai successivi articoli del presente regolamento.

L'usabilità delle unità immobiliari sarà concessa a condizione che, a seconda dei casi, sia stata ottenuta almeno l'autorizzazione provvisoria allo scarico ovvero sia stata

presentata notifica degli scarichi e che la notifica non sia stata formalmente respinta entro 30 giorni dal ricevimento.

ART. 16 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.

La domanda di autorizzazione allo scarico richiesta al Sindaco dovrà essere redatta in bollo e corredata dalle seguenti indicazioni e documenti:

A)

- nome, cognome, e dati anagrafici del richiedente;
- veste giuridica del richiedente, (proprietario e/o amministratore e/o legale rappresentante o concessionario della proprietà interessata), residenza, domicilio, se diverso dalla residenza;
- iscrizione C.C.I.A.A. (anno- provincia- numero);
- codice fiscale del richiedente e partita IVA;
- numero di recapito telefonico;
- richiesta esplicita di allacciamento, precisando il tipo di fognatura (bianche, nera o mista) e del corpo ricettore;
- indicazione della proprietà interessata alle opere;
- richiesta manomissione suolo pubblico o dichiarazione di non manomissione dello stesso;
- dichiarazione di assunzione di responsabilità circa il buon funzionamento delle canalizzazioni di rete di fognatura cui viene richiesto l'allacciamento e del ripristino stradale;
- nulla-osta (in carta legale) dei terzi aventi causa, nel caso di attraversamento di proprietà di terzi.
- Nel caso di utilizzo di collettori privati esistenti dovranno inoltre essere riportate le seguenti indicazioni:
 - estremi dei terzi aventi causa e loro residenza;
 - autorizzazione all'allacciamento da parte del proprietario ove diverso dal richiedente;
 - proprietario o stabile cui si fa riferimento con indirizzo; numero pratica di fognatura corrispondente;
 - estremi del beneficiario (nome, cognome, o documentazione Società od Ente);
 - dati attinenti le proprietà interessate al godimento della servitù (indirizzo);
 - data e firma (controfirma degli aventi causa anche sulle copie di progetto);

B)

- progetto (in triplice copia) redatto da un Professionista (geometra, perito edile, ingegnere, architetto) regolarmente iscritti all'albo professionale, recante le generalità, la residenza le firme ed i codici fiscali di:
 - proprietario o amministratore o legale rappresentante o concessionario con controfirma proprietà.
 - Progettista;
 - Direttore lavori;
 - Impresa costruttrice;

contenente:

- 1) relazione tecnico discretiva delle canalizzazioni di fognatura da realizzare o se esistenti da collegare con le seguenti indicazioni:
 - tipo di fognatura (bianca, nera o mista) da realizzare;
 - diametri, materiali e pendenze delle tubazioni;
 - numero dei pozzetti di ispezione dei sifoni e loro dimensione, dei pozzetti di campionamento e natura degli scarichi ad essi affluenti;
 - tipo di scarichi (civili o industriali), tipo delle lavorazioni o sostanze utilizzate;
 - numero degli addetti;
 - tipo di approvvigionamento idrico (da pozzo da acquedotto, da acque superficiali, consumo annuo presunto, utilizzo industriale e/o civile);
 - nel caso di prelievo non da acquedotto pubblico per uso produttivo indicazione sulla installazione di contatore volumetrico ai fini della denuncia e controllo;
 - cubatura complessiva dell'insediamento da collegare', numero dei piani e dei vani con le caratteristiche d'uso;
 - superficie complessiva della proprietà;
 - mq. di area coperta e scoperta (sistemati a verde asfaltati, ecc.);
 - portata, massima smaltita dalla canalizzazione in metri cubi/giorno con calcolo di verifica;
- 2) planimetria in scala 1:1500 della zona di ubicazione della proprietà e sua delimitazione , con l'indicazione della toponomastica e posizione degli allacciamenti;
- 3) pianta in scala 1:100 1:200 per insediamenti di notevoli dimensioni dello stabile e sue adiacenze rappresentante le canalizzazioni di fognatura da realizzare, sia per quanto attiene al suolo pubblico che per il suolo privato ed alle aree fabbricate indicante l'esatto punto di immissione al collettore di comunale ed i pozzetti di ispezione. Dovrà essere corredata di quote assolute riferite al fondo scorrevole delle tubazioni, distanze orizzontali, materiali impegnati e pendenze dei condotti. Si dovranno evidenziare le canalizzazioni da realizzare contrassegnando in blu gli scarichi pluviali, in rosso quelli di attività produttiva ed in verde quelli civili;
- 4) sezioni trasversali quotate ed altri particolari in scala adeguata necessari per l'esatta specificazione delle opere con particolare riguardo al punto di immissione nella pubblica fognatura;
- 5) profilo della canalizzazione in scala 1:100 (ovvero rispettivamente scala 1:100 per le lunghezze e scala 1:10 o 1:20 per le altezze in caso di tronchi fognari di notevoli lunghezze) da sviluppare per tutta la lunghezza delle canalizzazioni anche per i tratti esistenti di collegamento a precedenti pozzi neri, completo di quote assolute riferite al fondo scorrevole delle tubazioni, distanze orizzontali, pendenze dei condotti. Eventuali aggiornamenti apportati sul progetto dovranno essere datati e firmati dal progettista. Qualora si preveda l'adozione di una stazione di sollevamento, la -relazione tecnica da allegarsi dovrà contenere oltre ai dati di cui sopra anche l'indicazione della portata della prevalenza e lo schema dell'impianto in scala adeguata. ;

Quando si debba adottare a quantosopra richiesto apposito progetto contenente:

- lo schema dell'impianto;
- particolari costruttivi, Tipologia (fisico, chimico-fisico) biologico, fisico- biologico, chimico- fisico- biologico, altro);
- capacità totale delle vasche;
- volumi acque trattate;
- caratteristiche delle acque prima e dopo la depurazione; - frequenza dello scarico.

ART. 17 -

In particolare per gli scarichi civili o assimilabili che non recapitano in pubblica fognatura, oltre ai documenti di cui al precedente articolo, -dovranno essere prodotte le schede tecniche compilate secondo i seguenti schemi integrate con i relativi allegati:

SCHEMA TECNICA PER SCARICHI CIVILI 0 ASSIMILABILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICA FOGNATURA.

1) Titolare degli scarichi

COGNOME ----- NOME-----
residente in----- VIA----- N°-----

VESTE GIURIDICA (a)----- PROPRIETARIO
AMMINISTRATORE
LEGALE RAPPRESENTANTE
CONCESSIONARIO
ALTRO (specificare)

(a) sbarrare anche più di una voce

2) Indirizzo dell'insediamento per il quale si richiede L'autorizzazione (se diverso dall'indirizzo del richiedente):

Nuovo insediamento -----

insediamento esistente (concessione edilizia rilasciata prima del 19.04.1990).

3) Numero utenti o addetti presenti/previsti -----

4) Descrizione dell'attività svolta (es. civile abitazione: sito produttivo, servizi, produzione agricola , ec.)

in caso di attività produttiva/agricola descrizione brevemente il ciclo produttivo:

5) Approvvigionamento idrico (b)	fonte	-----	quantità
	pozzo-----	mc /anno -----	
	acquedotto -----	mc /anno -----	
	altro-----	mc /anno -----	

b) sbarrare anche più di una voce

6) numero punti di scarico : -----

(ii) scarico n°-----

Caratteristiche generali dello scarico:

1) quantità di acqua scaricata: mc/giorno -----

2) periodicità di scarico: continuo -----

3) presenza di depuratore si/no

se si , descriverne le caratteristiche tecniche:

4) Caratteristiche del corpo recettore:

a)*denominazione: -----

b) confluyente in: -----

c) utilizzo dell'acqua (scopo irriguo, drenaggio ecc.)

(ii) Le schede 2/a, 2/b, 2/c devono essere completate per ogni punto di immissione definito e numerato in planimetria.

TIPOLOGIA DEGLI SCARICHI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

CLASSE "A"

π A) uno o più edifici collegati tra loro in una determinata area adibiti ad abitazioni e allo svolgimento di attività alberghiera turistica, sportiva, ecc. (soggetto a notifica).

ALLEGARE:

- 1) Estratto di mappa catastale riferito all'insediamento in questione.
- 2) Planimetria 1:500 dove si indichi:
 - percorso complessivo reti fognarie dei liquami civili (colorati in verde), dei reflui da attività produttiva (rosso) delle acque meteoriche e di dilavamento piazzali (blu).
 - Ubicazione numerata e precisa dei punti di scarico nei e nel recettore.
 - ubicazione degli impianti di depurazione.
 - ubicazione pozzetti di campionamento.

π B) insediamento in cui si svolgono con carattere di stabilità attività di produzione dei beni e servizi.

ALLEGARE:

1° caso: scarichi assimilabili (servizi igienici, cucine, mense) documentazione come a) 1 e 2.

2° caso: scarichi assimilabili (servizi igienici, cucine mense, più reflui tecnologici) documentazione come a) 1 e 2.

inoltre:

Referto d'analisi, a carico del titolare rilevante i parametri presenti nell'allegato 3 L.R. 13/90, tramite laboratorio autorizzato, su campione medio, prelevato prima di ogni trattamento depurativo secondo metodologia IRSA CNR, come da note al suddetto allegato 3 definendo con precisione il punto di prelievo.

π C) imprese agricole con sola attività di coltura del fondo (soggetto e notifica).

ALLEGARE: Documentazione come a) 1 e 2.

π D) Allevamenti ittici con densità di affollamento inferiore a un Kg. per metro quadrato di specchio d'acqua o con portata d'acqua ,inf. a 50 litri/sec.

ALLEGARE: Documentazione come a) 1 e 2.

CLASSE "B"

π A) Allevamenti di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li. di peso vivo di bestiame. Il terreno agricolo deve essere funzionalmente connesso con attività di allevamento.

ALLEGARE: Documentazione come a) 1 e 2. Inoltre per determinare se soggetti a notifica :

Fac-simile di scheda tecnica

Dati generali

DENOMINAZIONE

ALLEVAMENTO _____

REGIONE SOCIALE

ALLEVAMENTO _____

COMUNE (sede

allevamento) _____ via _____ tel _____

Caratteristiche dell'allevamento

Consistenza media annuale		Peso vivo medio per capo	Totale quintali
avicoli	N°		
Bovini	N°		
Equini	N°		
Ovini	N°		
Suini	N°		
altro	N°		
TOTALI			

FABBRICATI

Numero stalle _____

Superficie totale dei locali predisposti per l'allevamento mq. _____

Indice di copertura per singolo capo allevamento mq./capo _____

Indice di cubatura per singolo capo di allevamento mq./capo _____

Entità della produzione giornaliera di liquami mq./capo _____

Entità della produzione giornaliera di deiezioni (materie fecali) mq./capo _____

TERRENI A DISPOSIZIONE DELL'ALLEVAMENTO PER LO SCARICO PUNTUALE SU SUOLO E/O PER LO SPANDIMENTO SU TERRENO DEI RIFIUTI

Comune	Titolo (1)	Foglio	Mappali	Colture	Proprietario	superficie

--	--	--	--	--	--	--

(1) titolo d'uso: proprietà, usufrutto, mezzadria, enfiteusi, asserviti

SCHEDA 2/C

π B) Impresa agricola con attività di trasformazione dei prodotti n agricoli di almeno 2/3 della produzione.

ALLEGARE: Documentazione come a) 1 e 2.

Sono tenuti unitamente alla notifica i titolari degli scarichi civili o equiparati appartenenti alla classe A) lettera a) e C) nonchè alla classe B) lettera a) che abbiano una consistenza media annuale fino a 50 capi bovini, equini, o suini; fino a 200 capi ovini caprini; fino a 2.000 capi avicoli; fino a 1.000 capi cunicoli, sempre che sussista la disponibilità di almeno i ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di corpi bestiame , sia che recapitino in pubblica fognatura ovvero in altri ricettori ammessi

I suddetti titolari di scarico, definiti anche all'art. 6, dovranno inoltrare la notifica al Sindaco, entro 6 mesi dalla data di approvazione del presente regolamento, in carta semplice ed in duplice copia seguendo gli schemi ed allegando le schede di seguito specificate.

CRITERI GENERALI PER LA NOTIFICA DELLA CLASSE "A" - lettera a)

La notifica deve essere redatta in carta semplice duplice copia di cui una trasmessa al Sindaco del Comune dove ha sede l'insediamento ed una in restituzione al soggetto tenuto alla notifica.

Qualora il soggetto tenuto alla notifica effettuasse o intendesse effettuare lo scarico dei reflui dell'insediamento in Comune diverso da quello ove è sito l'insediamento stesso, è tenuto a notificare lo scarico a tale Comune.

FAX-SIMILE DI NOTIFICA

AL SINDACO DEL COMUNE DI

OGGETTO: Notifica dello scarico dei reflui dell'insediamento civile.

Il sottoscritto titolare dell'insediamento sito in-----
via ----- n° ----- Prov. -----Tel. n° -----codice fiscale-----

NOTIFICA

lo scarico dei reflui dell'insediamento nel Comune di -----Prov. -----
nel seguente ricettore:

- corpo idrico superficiale (nome, se conosciuto, del corpo idrico)

- suolo
- sottosuolo

Dichiara contestualmente di non potersi allacciare alla fognatura comunale per i seguenti motivi:

S'impegna ad ottemperare al disposto di cui agli artt. 17 e 18 della L.R. 13/90.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che tutti i dati forniti nella presente notifica corrispondono a verità e che eventuali modifiche dei dati riportati saranno comunicate all'Autorità Comunale entro 30 giorni dall'avvenuta variazione.

ALLEGATI: scheda 1, scheda 2/A, scheda 2/B.

DATA ----- Firma -----

CRITERI GENERALI PER LA NOTIFICA DELLA CLASSE "B" - lettera a)

La notifica deve essere redatta in carta semplice' , duplice copia* di cui una trasmessa al Sindaco del Comune dove ha sede l'insediamento ed una in restituzione al soggetto tenuto alla notifica.

Qualora il soggetto tenuto alla notifica effettuasse o intendesse effettuare lo scarico dei reflui dell'insediamento in Comune diverso da quello ove è sito l'insediamento stesso, è tenuto a notificare lo scarico a tale Comune.

Il soggetto tenuto alla notifica dovrà comunicare le modifiche dell'attività dell'insediamento dei seguenti casi:

- a) se cambia la tipologia dell'allevamento;
- b) se supera il carico medio di bestiame stabilito dall'art. 15 della L.R. 13/90;
- c) se supera la consistenza media annuale prevista dall'art. 15 della Legge 13-90 .
- d) se supera la consistenza media annuale dell'allevamento in modo da far variare il rapporto peso vivo/ettaro sopra i 40 q.li./ettaro;
- e) se ci sono modifiche sostanziali dell'insediamento dell'allevamento e del terreno a disposizione.

Qualora all'atto della notifica il soggetto non fosse in grado di indicare i dati richiesti nella scheda tecnica: "terreni e disposizione dell'allevamento per lo scarico puntuale su suolo e per lo spandimento dei reflui, è sufficiente l'indicazione del Comune, degli ettari interessati . dal titolo d'uso . In tale caso il soggetto, entro 12 mesi dalla notifica dovrà trasmettere al Comune i dati integrativi.

Qualora il soggetto effettuasse o intendesse effettuare lo scarico puntuale dei reflui in corso idrico superficiale o nel sottosuolo, dovrà notificare anche tele scarico.

ART. 18 - OBBLIGO DI DISINFEZIONE PER GLI SCARICHI SANITARI

Il Sindaco , valutati la tipologia e lo svolgimento dell'attività degli insediamenti a carattere sanitario, stabilisce di volta in volta le modalità di disinfezione degli scarichi avvallandosi del Servizio di Igiene e sanità Pubblica dell'U.S.L. n° 7.

ART. 19 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLE RIPARAZIONI.

La domanda di riparazione richiesta al Sindaco dovrà essere redatta in bollo e corredata dalle seguenti indicazioni e documenti:

- tutte le indicazioni richieste, al paragrafo 'A' del precedente art. 16 e comunque compatibili con la domanda di riparazione;
- relazione tecnica descrittiva dell'intervento da realizzarsi con allegata . in 3 copie la pianta in scala 1:100 dello stabile e sue adiacenze con la rappresentazione della rete fognaria fino al punto di allacciamento, l'indicazione del punto esatto di intervento redatta da un Professionista regolarmente iscritto all'Albo Professionale nel rispetto dei criteri di cui al precedente art. 16.

I lavori di riparazione dovranno essere eseguiti da una impresa specializzata avente i requisiti prescritti all'art. 16.

Nel caso di riparazioni d'urgenza la domanda dovrà essere presentata, corredata di quanto sopra stabilito con l'esclusione eventuale della documentazione tecnica che dovrà essere consegnata entro i successivi 30 giorni.

L'autorizzazione tacita immediatamente concessa sarà confermata o annullata a seguito dell'esame della documentazione tecnica, fermo restando che l'avvenuta esecuzione dei lavori urgenti non annulla il diritto dell'Ente concessionario di invalidare l'autorizzazione tacitamente rilasciata.

ART. 20 - SISTEMAFOGNARIO -PRESCRIZIONI TECNICHE E MODI ALLACCIAMENTO.

E' obbligo riunire le ramificazioni della fognatura interna di una proprietà e fra confluire gli scarichi in un unico condotto per l'allacciamento alla pubblica fognatura.

E' d'obbligo attuare la separazione delle acque meteoriche dagli scarichi civili nei casi in cui sia richiesta l'installazione di un impianto di trattamento degli scarichi anche se solamente costituito dal separatore meccanico dei solidi dai liquidi.

Gli scarichi liquidi di ogni natura devono essere convogliati in tubi di materiale impermeabile, resistente al calore ed all'usura, non intaccabile dalle materie che vi si convogliano ed avere la superficie levigata e uniforme (ad esempio gres, geberit, p.v.c, serie pesante per fogne, cemento rivestito internamente con 2 mani di resina (epossidica).

Gli scarichi dei lavandini , bagni, ecc, potranno avere tubi distinti oppure essere uniti ai condotti verticali dei gabinetti.

Nel primo caso dovranno essere muniti di chiusura idraulica soltanto alle estremità inferiori, nel secondo caso non potranno immettersi direttamente nei condotti verticali dei gabinetti ma dovranno prima versarsi entro una vaschetta a pelo libero munita del fondo di chiusura idrica o passare per un sifone. Nei loro tratti verticali i tubi dovranno essere collegati in appositi cassonetti, dalle pareti dei quali debbono restare distaccati, situati nei muri divisorii interni e perimetrali esterni degli edifici ed inoltre essere prolungati sopra il tetto o terrazzo per non meno di mt. 1,50 e dovranno essere muniti di niria o cappello di ventilazione e situati a distanza non inferiore di mt. 5 dalle finestre e più alti di esse. Il Comune potrà richiedere in aggiunta agli sfiati di cui sopra che dalla condotta di scarico o dalla fogna stradale parta una canna sussidiaria di aerazione di diametro non inferiore a cm. 8 che si prolunghi sopra la copertura come precedentemente indicato.

Nei fabbricati i tubi di discesa dell'acqua di rifiuto o di qualunque natura dovranno avere un diametro interno adeguato al carico da smaltire.

Il tracciato dei condotti di scarico nel collettore principale dovrà essere costituito da tratti rettilinei raccordati con adatte curve ai tubi di arrivo ed alle fogne possibilmente con livellata unica.

Le tubazioni di allacciamento dovranno avere un diametro interno idoneo alla portata da smaltire , non superiore al diametro del collettore pubblico. La pendenza non potrà essere di norma inferiore all'1% salvo deroghe particolari che potranno essere concesse ad esclusivo giudizio degli Uffici Comunali competenti.

La profondità minima di norma sarà non inferiore a mt. 1,00 salvo deroghe particolari.

Nel caso in cui i condotti fognari di allacciamento intercettino tubazioni dell'acquedotto l'attraversamento dovrà avvenire ortogonalmente ed ad una profondità tale per cui la parte superiore del fognolo risulti almeno 30 cm. al di sotto della parte inferiore della condotta dell'acquedotto, i condotti dovranno inoltre essere ricoperti da uno strato di cls. di cm. 10 e sabbia per il rimanente spessore.

Le unioni dei diversi pezzi dovranno essere fatte con la massima cura in modo che i collegamenti siano a perfetta tenuta d'acqua.

I tubi dovranno essere posati su di un sottofondo di calcestruzzo cementizio ed inoltre essere rinfiacati e rivestiti di cls. semplice o armato nel caso in cui la parte superiore della tubazione sia a profondità minima rispetto al piano stradale.

Ad ogni condotto sotto stradale dovrà resistere ad una pressione interna di almeno 2 atmosfere.

Per ogni scarico dovrà essere realizzato un pozzetto contenente un sifone con bocca d'ispezione ed inoltre dovrà essere realizzato un pozzetto di campionamento secondo le indicazioni particolari riportate in calce al presente articolo.

Il pozzetto di campionamento *non* è richiesto per gli scarichi di tipo civile che vengano recapitati al depuratore.

Quando le acque di scarico, che si riuniscono nei fognoli e nei tubi privati non si reputino dal Comune sufficienti ad assicurarvi la circolazione e la nettezza, il Sindaco potrà obbligare i proprietari ad impiantare nel sito più opportuno un apparecchio automatico per cacciata d'acqua o lavaggio sufficiente per quantità e per numero di scariche.

L'immissione nella pubblica fognatura in genere dovrà avvenire ad una altezza dal fondo scorrevole pari ai 2/3 del diametro della condotta (del diametro medio per le condotte ovoidali) fermo restando ogni particolare soluzione tecnica che potrà essere indicata dall'Autorità competente di volta in volta come per esempio la realizzazione di apposito pozzetto di allaccio.

POZZETTO DI SIFONAMENTO ED ISPEZIONE (tipo Po Sangone)

A pianta rettangolare di dimensione interne cm. 70x80 minimo.
Chiusino di accesso a tenuta stagna di diametro (oppure lato) di cm. 50 minimo.
Sifone con bocca di ispezione tipo "Firenze".

Nel caso di profondità superiore a mt. 2,50 tra fondo e piano di accesso, le dimensioni interne devono essere di cm. 90x90 minimo ed il pozzetto dovrà essere accessibile.

ART. 21 - RILASCI-IO DELL'AUTORIZZAZIONE - REVOCA.

Riscontrata la regolarità delle domande e dei progetti, in una prima fase sarà rilasciata l'autorizzazione per effettuare l'allacciamento la quale avrà validità di 180 giorni dall'inizio dei lavori che comunque dovrà essere oltre i 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione stessa, ovvero per gli edifici di nuova costruzione, la stessa validità

della commissione edilizia , e potrà contenere eventuali specifiche prescrizioni da osservarsi nella costruzione e *conduzione* dell'allacciamento.

Successivamente a lavori di allacciamento eseguiti e a favorevole collaudo della regolare esecuzione sarà rilasciata l'autorizzazione allo scarico nei modi e con le specifiche previste dalla Legge n° 319/76 e dalla L.R. n° 13/90.

Le Autorizzazioni concesse potranno essere revocate, senza che i soggetti autorizzati abbiano a rivendicare alcun diritto nel caso in cui venisse a modificarsi la situazione di fatto accertata al momento del loro rilascio o per altro giustificato motivo, nel *rispetto di eventuali modificazioni o integrazioni alle vigenti disposizioni di Legge o comunque nei casi previsti dalle Legge in materia.

ART. 22 - ONERI E DIRITTI DI AUTORIZZAZIONE.

Ogni autorizzazione sarà rilasciata. previo versamento dei diritti di Segreteria in vigore.

Di norma sarà rilasciata una autorizzazione per ogni edificio.

ART. 23 - RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO O DI USO PUBBLICO'.

Il ripristino del suolo manomesso in seguito all'esecuzione degli allacciamenti o dei lavori di manutenzione sarà effettuato di norma dal titolare dell'autorizzazione e dovrà seguire le specifiche indicazione emanate da apposito Foglio Condizioni di cui alla Delibera 316 del 13.06.1995.

ART. 24 - SPESE PER L'ESECUZIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI.

Le spese per la esecuzione delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura, nonché gli oneri per la manutenzione e la riparazione degli allacciamenti medesimi sono a totale carico dei proprietari degli insediamenti.

La parte di sovrastruttura stradale , interessata dai lavori e ripristinata dai titolare delle autorizzazioni, per' almeno 1 anno dall'ultimazione dei lavori dovrà essere mantenuta e riparata dai titolari stessi in caso di cedimenti e/o assestamenti.

ART. 25 - ESECUZIONE DEI LAVORI DI ALLACCIAMENTO.

Prima dell'esecuzione delle opere al termine delle stesse dovrà essere presentata rispettosa domanda di inizio e fine lavori mediante comunicazione scritta al Sindaco il quale provvedere, a mezzo di suoi incaricati ad eventuali sopralluoghi di controllo durante l'esecuzione dei lavori ed al termine degli stessi per il rilascio del collaudo al cui esito è subordinata l'autorizzazione allo scarico.

Ai fini del collaudo l'interessato dovrà altresì richiedere , in corso d'opera e prima di reinterrare lo scavo aperto, il sopralluogo degli incaricati della ripartizione LL.PP. al fine di verificare la regolare esecuzione dell'allacciamento.

Le opere di allacciamento dovranno essere eseguite da impresa specializzata nel settore.

ART. 26 - OPERE IN DIFFORNITA'

Qualora le opere fognarie di allacciamento risultino difformi dal progetto approvato e quindi non collaudabili, il Sindaco applicherà le sanzioni previste dall'art.106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934 n° 383 e s.m.ì. (legge 12 luglio 1961 n° 603).

Con emissione di ordinanza il Sindaco intimerà altresì l'esecuzione delle rettifiche opportune da apportare alle opere provvedendovi d'Ufficio in caso di inadempienza e rivalendosi sulle spese sostenute con la procedura di cui al R.D. 14.04.1910 n° 639.

ART. 27 - DIRITTO DI SCARICO IN CONDOTTE PRIVATE E DI PASSAGGIO ATTRAVERSO PROPRIETAI PRIVATE.

Nel caso in cui per un edificio o parte di esso vi siano difficoltà tecniche nel costruire un fognolo che si immetta direttamente nel collettore comunale, i proprietari avranno diritto di scarico nei tubi sotto stradali più vicini, solo se di sezione idonea, appartenenti ad altro proprietario, il quale non potrà negare il suddetto diritto.

Il condominio o una proprietà privata non potranno rifiutare la concessione di passaggio delle condotte attraverso la proprietà quando si debbano costruire canali di allacciamento al collettore e vi siano difficoltà tecniche (es. necessità di pompaggio, insufficiente pendenza, percorrenza eccessiva, ecc). alle quali si possa sopperire mediante il suddetto passaggio.

Le indennità eventuali saranno attribuite e liquidate in mancanza di accordo dal Giudice competente.

ART. 28 - CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE.

Ogni insediamento esistente sul territorio dovrà corrispondere il canone di fognatura e depurazione secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 17 della Legge 10.05.1976 n° 319 e s.m.ì..

In caso di violazione delle norme di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03.03.1934 n° 393 e s.m.ì.

ART. 30 - DISPOSIZIONI PRECEDENTI.

Sono abrogate tutte le disposizioni municipali non compatibili con quelle contenute nel presente Regolamento.

ART. 31 ENTRATA IN VIGORE.

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutoria della Deliberazione di adozione.